

Procedure per l'iscrizione e l'accesso dei cacciatori agli A.T.C. della Campania per l'annata venatoria 2011-2012

Art. 30 comma 1 L. R. 29.12.2005, n. 24

CRITERI GENERALI

1. Ciascun cacciatore residente in Campania ha diritto, per ciascun anno, alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della quota di accesso (art. 14, comma 5, L. 157/92 e L.R.8/96, art.36, comma 2 come modificato dalla L. R. n. 24 del 29 dicembre 2005). Tale prima iscrizione determina la residenza venatoria del cacciatore.
2. Lo stesso cacciatore ha diritto altresì ad ottenere l'iscrizione ad altri A.T.C. della Regione, nei limiti della disponibilità di posti; l'iscrizione ad altro A.T.C. come per quello di residenza venatoria comporta il consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della relativa quota di ammissione.
3. Il cacciatore, inoltre, può avere accesso ad altri ambiti territoriali di caccia, anche fuori regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
4. A ciascun cacciatore iscritto con residenza venatoria, infine, è consentito l'esercizio venatorio alla sola avi-fauna migratoria negli altri A.T.C. della Campania previo consenso esplicito dei relativi organi di gestione, per un numero totale di venti giornate ai sensi dell'art.36, comma 2, della L.R.8/96 come modificato dall'art. 30 comma 1 L. R. n. 24 del 29 dicembre 2005.
5. Per l'esercizio di tale diritto dovrà essere versata alla Regione Campania (conto corrente unico n.21965181 con codice 1150) una quota pari a 10,33 Euro. La Regione Campania, dopo la chiusura dell'annata venatoria, provvederà alla ripartizione delle risorse incassate agli Enti delegati, in proporzione al numero delle giornate di caccia effettuate sul territorio di loro competenza e nel limite della disponibilità dello stanziamento delle risorse assegnate in bilancio.
6. Le Province riservano una quota non superiore al 10% della disponibilità complessiva per ciascun A.T.C. alla mobilità venatoria.
7. Le Province riservano una quota del 5% della disponibilità complessiva per ciascun A.T.C. ad istanze di iscrizione senza residenza venatoria di cacciatori non residenti in Campania.
8. È facoltà delle Province riservare una quota non superiore al 3% della disponibilità complessiva per ciascun A.T.C. ad istanze di iscrizione con residenza venatoria di cacciatori residenti che conseguono il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso caccia (al fine di favorire l'osservanza dell'art. 22 comma 10 della L. 11 febbraio 1992, n. 157).
9. Le Province determinano l'ora iniziale di apertura degli uffici per il recapito delle istanze di iscrizione, e provvedono alla pubblicazione di tale dato sul sito www.campaniacaccia.it.
10. I Comitati di gestione degli A.T.C. deliberano il numero dei giorni utili, a partire

dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, per la regolarizzazione dei pagamenti delle quote di iscrizione dei cacciatori in posizione favorevole. Il termine è unico per tutti i tipi di iscrizione.

11. Gli Uffici Provinciali e Comitati di gestione degli A.T.C. possono attivare forme di collaborazione reciproca al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste.

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE

12. L'istanza d'iscrizione agli A.T.C. della Campania, sia per ottenere la residenza venatoria sia per ulteriori iscrizioni (anche per i residenti fuori regione), può essere effettuata attraverso la procedura informatica attivata sul sito web <http://www.campaniacaccia.it/>, oppure mediante presentazione di istanza in carta semplice; la procedura consente agli uffici provinciali ed agli A.T.C. la stampa delle domande pervenute per la formale protocollazione.
13. Ciascuna singola istanza di iscrizione con residenza venatoria tramite il sito web www.campaniacaccia.it può essere recapitata automaticamente dalla stessa procedura informatica che ne consente la compilazione ed essere nella disponibilità dell'Ufficio di destinazione all'ora di apertura del primo giorno utile (oppure all'ora e giorno prescelti da chi compila la domanda).
14. Ciascuna singola istanza di iscrizione con residenza venatoria su carta, in busta chiusa, deve pervenire attraverso il servizio postale, o i servizi di recapito autorizzati, o consegnata a mano, agli uffici Caccia delle Amministrazioni Provinciali ai seguenti indirizzi:
- Provincia di AVELLINO, Settore Agricoltura e Ricerca Scientifica - Servizio Caccia, Pesca e U.M.A. corso Vittorio Emanuele, 44 (ex Caserma Litto)- 83100 -AVELLINO (AV)
 - Provincia di BENEVENTO, Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura - Servizio Forestazione, Caccia e Pesca, Piazza Castello - 82100 -BENEVENTO (BN)
 - Provincia di CASERTA, Settore Caccia, Viale Lamberti (Area ex St. Gobain) - palazzo provincia - 81100 -CASERTA (CE)
 - Provincia di NAPOLI, Piazza Matteotti 1, 80133 -NAPOLI (NA)
 - Provincia di SALERNO - Settore Caccia, Pesca e Protezione animali, Via Roma, n. 104 - 84128 - SALERNO (SA).
15. Ciascuna singola istanza su carta, per iscrizione senza residenza venatoria o di cacciatori residenti fuori regione, deve pervenire con le medesime modalità sopra indicate ai Comitati di Gestione degli A.T.C. ai seguenti indirizzi:
- A.T.C. di AVELLINO, presso Provincia di Avellino, corso Vittorio Emanuele, 44 (ex Caserma Litto) - 83100 -AVELLINO (AV)
 - A.T.C. di BENEVENTO C/O Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura - Servizio Forestazione, Caccia e Pesca, via Clino Ricci, 1 - 82100 -BENEVENTO (BN)
 - A.T.C. di CASERTA, presso Provincia di Caserta, via Lamberti (Area ex St. Gobain) - palazzo provincia - 81100 -CASERTA (CE)

- A.T.C. di NAPOLI c/o Provincia di NAPOLI, Piazza Matteotti 1, 80133 - NAPOLI (NA)
 - A.T.C. di SALERNO via V. Loria, n.24 - 84129 -SALERNO (SA)
 - A.T.C. delle Aree Contigue del P.N.C.V.D., piazza Vittorio Emanuele n. 88, - 84078 -SALERNO (SA).
16. Su ciascuna istanza pervenuta su carta, in ordine di arrivo, e sulla relativa busta, l'ufficio ricevente appone un timbro con la data (giorno/mese/anno) e l'ora di acquisizione della domanda senza riportare minuti e secondi;
- eventuali domande pervenute ad uffici differenti da quelli su riportati e trasmesse successivamente al corretto indirizzo, devono essere marcate esclusivamente dall'ufficio competente all'acquisizione riportando i dati di arrivo correnti;
 - gli Uffici riceventi, al fine di registrare le istanze secondo un preciso ordine temporale di arrivo, possono acquisire più istanze contemporaneamente solo tramite servizio postale o servizi di recapito autorizzati, ed esclusivamente se allegate ad un elenco particolareggiato con la registrazione dei dati identificativi di ciascuna istanza; tale elenco e tutte le istanze allegate possono essere acquisiti dall'Ufficio ricevente e marcati con data ed ora solo se debitamente convalidati dal servizio che effettua la consegna;
 - non sono ammesse le domande multiple contenute in buste singole, su esse viene apposto un timbro di annullamento con la motivazione.
17. L'acquisizione di ciascuna istanza in formato digitale è registrata sul server con una marcatura che tiene conto dei medesimi criteri definiti per le domande pervenute su carta.
18. Le istanze sia digitali sia cartacee, in cui il cacciatore dichiara il possesso di criteri di priorità devono essere sempre accompagnate/integrate da copia non scaduta (eventualmente in formato digitale) di un documento di riconoscimento valido, pena l'eventuale annullamento del vantaggio da essi determinato; gli Uffici provinciali e gli A.T.C. provvederanno ad informare cacciatori ed associazioni dell'eventuale incompletezza della domanda al fine dell'integrazione.

ISCRIZIONI CON RESIDENZA VENATORIA

19. Le istanze di iscrizione, sia quelle in formato cartaceo su specifico modello (modello allegato in copia - Mod. 1), sia quelle telematiche, possono essere compilate dagli stessi cacciatori, ovvero da rappresentanti delle Associazioni venatorie o degli A.T.C., o delle Province, appositamente accreditati presso la Regione Campania e formalmente autorizzati dal cacciatore associato per cui viene inoltrata l'istanza; il personale autorizzato per la compilazione delle istanze telematiche deve utilizzare esclusivamente le proprie credenziali di accesso alla procedura web (non quelle dei singoli cacciatori), e deve conservare copia dell'autorizzazione firmata in originale dal cacciatore.
20. Coloro che indicano A.T.C. alternativi nell'istanza di iscrizione con residenza venatoria sono inseriti nella graduatoria del primo A.T.C. utile per l'iscrizione e cancellati da tutte le altre graduatorie.

21. Le domande, sia quelle in formato cartaceo su specifico modello (modello allegato in copia - Mod. 1), sia quelle telematiche, inoltrate per l'iscrizione agli ATC con residenza venatoria devono pervenire all'Ufficio provinciale competente in merito all'A.T.C. preferito, dall'ora di apertura del giorno 1 febbraio alle ore 14:00 del giorno 31 marzo; i termini di presentazione delle domande non si applicano per chi consegue per la prima volta o rinnova la licenza successivamente a tali date.
22. Le Province possono istruire le istanze pervenute, previo inserimento in procedura delle domande cartacee pervenute, dal primo giorno utile per la consegna fino al termine del 15 aprile.
23. Nei due giorni seguenti il termine di cui al precedente punto gli Uffici provinciali elaborano, attraverso la procedura informatica, le graduatorie provvisorie provinciali per l'iscrizione agli ATC con residenza venatoria, tenendo conto dei criteri previsti dalla vigente normativa, privilegiando, in caso di parità i cacciatori con maggiore anzianità anagrafica; tali graduatorie sono rese pubbliche dalla Provincia competente sul sito www.campaniacaccia.it, sia suddivise per ATC, in ordine crescente di graduatoria provvisoria, sia a mezzo di un elenco complessivo di cacciatori ordinato alfabeticamente che riporti cognome, nome, data di nascita, l'ATC, ed il posto provvisorio in graduatoria.
24. Contestualmente i Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono per la pubblicazione del termine ultimo di pagamento della quota di iscrizione, precedentemente deliberato, sul Sito web www.campaniacaccia.it con anticipo di almeno 10 giorni sulla scadenza.
25. I cacciatori elencati in posizione utile nelle graduatorie provvisorie per l'iscrizione con residenza venatoria entro il termine stabilito provvedono a regolarizzare il pagamento della quota di iscrizione, comunicare all'ATC l'avvenuto pagamento, ed eventualmente inserire in procedura gli estremi del versamento; gli inadempienti, salvo gravi e certificate motivazioni, perdono il diritto all'iscrizione e sono sospesi dalla graduatoria ad opera degli organi di gestione degli A.T.C., previa verifica degli appositi elenchi di versamento trasmessi dalle Poste.
26. I posti sospesi devono essere assegnati per scorrimento ordinato della graduatoria, deliberato dal Comitato di gestione degli A.T.C. e reso pubblico sul sito www.campaniacaccia.it con anticipo di almeno 10 giorni, ad un pari numero di cacciatori nelle posizioni più favorevoli in graduatoria (se non ne hanno perso il diritto) e solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione; il processo deve essere reiterato fino a completa copertura dei posti disponibili o completo scorrimento della graduatoria.
27. Dal giorno di pubblicazione delle graduatorie provvisorie è possibile, per i cacciatori che non hanno ancora prodotto istanza di iscrizione, o non sono elencati in posizione utile nelle graduatorie, o che abbiano perso il diritto all'iscrizione per mancato pagamento, richiedere esclusivamente tramite la procedura informatica attivata sul sito web www.campaniacaccia.it, l'iscrizione con residenza venatoria negli ATC in cui vi sia ancora disponibilità di posti; l'istanza correttamente inserita in procedura, determina a fine istruttoria l'aggiornamento della relativa graduatoria provvisoria mediante accodamento, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
28. L'invio della domanda di accodamento determina la sospensione definitiva del cacciatore in posizione non utile in altra graduatoria, e la perdita del relativo diritto

all'iscrizione in caso di scorrimento.

29. I cacciatori accodati in graduatoria provvisoria per l'iscrizione con residenza venatoria, se in posizione utile, entro il termine stabilito dal Comitato di Gestione devono regolarizzare il pagamento della quota di iscrizione, comunicare all'ATC l'avvenuto pagamento, ed eventualmente inserire in procedura gli estremi del versamento; gli inadempienti, salvo gravi e certificate motivazioni, perdono il diritto all'iscrizione e sono sospesi dalla graduatoria ad opera degli A.T.C.; i posti residui non assegnati sono aggiunti alla quota riservata alle iscrizioni senza residenza venatoria o, come ultima alternativa, alla mobilità venatoria.

ISCRIZIONI SENZA RESIDENZA VENATORIA

30. Concluse le procedure di formazione delle graduatorie provvisorie con residenza venatoria inizia l'iter relativo alle domande di iscrizione senza residenza venatoria; dal decimo giorno successivo alla pubblicazione di tutte le graduatorie provvisorie e per i successivi 30 giorni i cacciatori provvisoriamente iscritti con residenza venatoria (in posizione utile in una graduatoria), possono presentare una sola domanda di iscrizione per un ulteriore A.T.C. (senza residenza venatoria) con le medesime modalità definite nei punti precedenti; la domanda cartacea è inoltrata su specifico modello (allegato in copia - Mod. 2).
31. Solo dopo il completo esaurimento della graduatoria per iscrizione con residenza venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. che ha ancora disponibilità di posti può deliberare l'elaborazione della graduatoria provvisoria per iscrizioni senza residenza venatoria.
32. L'istruttoria delle domande pervenute, previo inserimento in procedura delle nuove istanze cartacee, deve essere completato entro la data definita per la formazione della graduatoria provvisoria per l'iscrizione senza residenza venatoria, quest'ultima è elaborata dall'A.T.C. mediante la procedura informatica, tenendo conto dei criteri previsti dalla vigente normativa e privilegiando, in caso di parità, i cacciatori con maggiore anzianità anagrafica; tali graduatorie sono pubblicate contestualmente al termine ultimo di pagamento della relativa quota di iscrizione sul Sito web www.campaniacaccia.it con anticipo di almeno 10 giorni sul termine stabilito.
33. I cacciatori in posizione utile nelle graduatorie provvisorie per l'iscrizione ad ulteriori ATC (senza residenza venatoria) nel termine stabilito debbono regolarizzare il pagamento della quota di iscrizione, comunicare all'ATC l'avvenuto pagamento, ed eventualmente inserire in procedura gli estremi del versamento; gli inadempienti, salvo gravi e certificate motivazioni, perdono il diritto all'iscrizione e sono sospesi dalla graduatoria ad opera degli A.T.C., previa verifica degli appositi elenchi dei versamenti trasmessi dalle Poste.
34. I posti sospesi devono essere assegnati, per scorrimento ordinato della graduatoria deliberato dal Comitato di Gestione degli A.T.C. e reso pubblico sul sito www.campaniacaccia.it con anticipo di almeno 10 giorni, ad un pari numero di cacciatori che risultano nelle posizioni più favorevoli in graduatoria (se non ne hanno perso il diritto) e solo a seguito del pagamento della quota; il processo deve essere reiterato fino a completa copertura dei posti disponibili o completo scorrimento della graduatoria.

35. In caso di esubero di posti rispetto alle domande può essere deliberata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., la richiesta per l'attivazione di una procedura di accodamento simile a quella adottata per le iscrizioni con residenza venatoria, aperta anche a cacciatori residenti già iscritti in altro A.T.C. senza residenza venatoria.
36. I posti residui non assegnati, sono aggiunti alla quota riservata alla mobilità venatoria.

CACCIATORI NON RESIDENTI

37. I cacciatori italiani non residenti in Campania iscritti con residenza venatoria in un A.T.C. italiano possono far pervenire dalle ore 8:00 del 1 febbraio fino alle 14:00 del 31 maggio l'istanza di iscrizione telematica o cartacea su specifico modello (allegato in copia - Mod. 3) ad un solo A.T.C. della Campania; le istanze cartacee sono marcate con le medesime modalità sopra esaminate; le domande positivamente istruite sono inserite in ordine di arrivo nelle graduatorie provvisorie riservate; coloro che sono utilmente inseriti in graduatoria regolarizzano il pagamento della quota di iscrizione nel termine stabilito dal comitato di gestione dell'A.T.C., comunicano all'ATC l'avvenuto pagamento, ed eventualmente inseriscono in procedura gli estremi del versamento; gli inadempienti, salvo gravi e certificate motivazioni, perdono il diritto all'iscrizione e sono sospesi dalla graduatoria ad opera degli A.T.C..
38. I posti sospesi devono essere assegnati, per scorrimento ordinato della graduatoria deliberato dal Comitato di gestione degli A.T.C. e reso pubblico sul sito www.campaniacaccia.it con anticipo di almeno 10 giorni, da un pari numero di cacciatori che risultano nelle posizioni più favorevoli in graduatoria (se non ne hanno perso il diritto) solo a seguito del pagamento della quota; il processo deve essere reiterato fino a completa copertura dei posti disponibili o completo scorrimento della graduatoria.
39. In caso di esubero di posti rispetto alle richieste può essere richiesta dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., l'attivazione di una procedura di accodamento simile a quella adottata per le iscrizioni con residenza venatoria aperta anche ai cacciatori non residenti già iscritti in altro A.T.C. campano.
40. I posti non assegnati sono considerati disponibili, nell'ordine, per ulteriori iscrizioni di residenti in Campania, o per incrementare la quota riservata alla mobilità venatoria.

CONTROLLI

41. Gli uffici provinciali e gli A.T.C. provvedono ad effettuare controlli a campione (minimo 5% per ciascun tipo di graduatoria) sulla veridicità delle dichiarazioni; qualora dai controlli o dalla verifica istruttoria delle istanze siano riscontrate false dichiarazioni, l'istanza e l'eventuale conseguente iscrizione sono annullate d'ufficio ed il cacciatore, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di accertata malafede, perde il diritto ad esercitare l'attività venatoria per l'annata corrente. Gli Uffici provinciali e/o gli A.T.C. competenti provvedono ad annullare l'iscrizione sul tesserino venatorio ed in

procedura, nonché a dare immediata comunicazione agli organi competenti per la vigilanza venatoria.

42. Ulteriori controlli devono essere effettuati obbligatoriamente in seguito a formali segnalazioni di irregolarità, purché sottoscritte; in caso di esito positivo si applicano le disposizioni precedenti, comunicando eventuali violazioni agli organi competenti nei casi previsti dalla Legge.
43. Il Comitato di Gestione degli A.T.C., entro il mese di dicembre deve provvedere a sottoporre a controllo tutti i tesserini dei cacciatori per cui risulti un versamento effettuato (in base agli elenchi trasmessi dalle poste) senza corrispondenza nelle proprie graduatorie definitive, comunicando eventuali violazioni agli organi competenti nei casi previsti dalla Legge.
44. Il Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania può effettuare verifiche a campione in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di Legge e di quelle relative al presente documento adottando, in caso di errata applicazione o di inadempienza, provvedimenti adeguati alla rimozione delle criticità riscontrate, e comunicando eventuali violazioni agli organi competenti nei casi previsti dalla Legge.

CORREZIONI

45. Dopo il recapito dell'istanza e fino al termine del periodo di invio, la correzione delle domande in procedura, anche quelle inviate in formato cartaceo e successivamente inserite, può essere effettuata solo dal personale abilitato dell'Ufficio a cui è stata recapitata la domanda; il cacciatore interessato deve far pervenire entro il predetto termine istanza di rettifica, opportunamente firmata in originale, allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia dei documenti che comprovano la correzione e/o l'integrazione. Non è accettato il cambiamento dei dati anagrafici che modificano l'identificazione della persona che ha prodotto istanza. La procedura tiene traccia dell'utente che opera la modifica e della variazione apportata.
46. Successivamente alla compilazione delle graduatorie la correzione/integrazione dei dati non è più possibile a meno di errori di trascrizione delle domande cartacee (cfr paragrafo successivo).
47. In tutti i casi sopra descritti la domanda rettificata/integrata conserva la data e l'ora di recapito.

RICHIESTE DI RIESAME, RICORSI, VERIFICHE INTERNE,

48. Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito WEB i cacciatori che intendono richiedere il riesame dell'istanza a causa di eventuali errori di imputazione dei dati, devono far pervenire formale domanda all'Ufficio Caccia Provinciale competente ovvero all'A.T.C. nel caso di domande per iscrizione senza residenza venatoria, che provvederà entro 15 giorni dal ricevimento alla verifica della correttezza della procedura ed all'eventuale correzione dei dati e dei provvedimenti adottati.
49. L'eventuale mancato accoglimento della domanda, o l'annullamento dell'iscrizione, deve essere motivato e reso noto al richiedente che, se ravvisa violazioni, può

inviare formale ricorso alla Provincia o all' A.T.C. competente entro quindici giorni. La risposta al ricorso deve essere fornita entro quindici giorni dalla data del suo ricevimento.

50. Con pari modalità può essere richiesto agli A.T.C. il riesame della sospensione dalle graduatorie e l'eventuale reintegro.
51. In seguito all'accertamento di errori materiali commessi da parte delle Province o degli ATC, ovvero a seguito di ricorsi accettati, la procedura consente agli utenti abilitati la correzione delle graduatorie se sono contestualmente inserite le motivazioni; la procedura informatica conserva traccia dettagliata di ciascuna modifica, e dell'utente che la apporta.
52. Le modifiche delle graduatorie già approvate devono essere sempre disposte con formale provvedimento di rettifica; provvedimento e nuova graduatoria sono pubblicati, a cura dell'Ufficio che ha operato le correzioni, sul sito www.campaniacaccia.it.
53. In nessun caso l'esito dei ricorsi può determinare il superamento della disponibilità massima di posti.

APPROVAZIONE GRADUATORIE

54. Le Province e gli ATC, ciascuno per la propria competenza, devono approvare con formale provvedimento le graduatorie provvisorie e definitive, curando che l'approvazione di quelle definitive per la residenza venatoria avvenga in tempo utile per l'apertura della stagione venatoria.
55. Ogni graduatoria approvata e/o modificata deve essere tempestivamente pubblicata sul sito www.campaniacaccia.it.

CONVALIDA DELLE ISCRIZIONI

56. Gli ATC in seguito alla comunicazione dell'avvenuto pagamento ed all'acquisizione della copia e/o riscontro sui tabulati postali, inseriscono, o verificano in procedura gli estremi del versamento effettuato dal cacciatore convalidando e rendendo definitiva l'iscrizione.
57. In nessun caso le iscrizioni convalidate possono determinare il superamento della disponibilità massima di posti, che viene recuperata mediante la corrispondente riduzione dei posti disponibili riservati (mobilità venatoria, nuove licenze, non residenti ecc.) da parte delle Province.
58. I Comitati di Gestione degli A.T.C. possono deliberare l'invio degli elenchi dei cacciatori residenti in graduatoria ai Comuni e/o alle Province, e richiederne restituzione in copia riportante la data dell'avvenuta convalida per ciascun singolo cacciatore.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE

59. Qualora per una o più date definite nei punti precedenti ricorra una festività, il termine è posticipato al primo giorno feriale successivo.

60. I cacciatori che ottengono il rinnovo della licenza per porto d'armi ad uso venatorio successivamente ai termini sopra previsti per l'iscrizione con residenza venatoria in deroga a tali vicoli temporali, possono presentare richiesta di iscrizione con residenza venatoria negli A.T.C. in cui vi siano ancora posti disponibili; la medesima deroga viene applicata a coloro che conseguono tale licenza per la prima volta, includendo anche la disponibilità dell'eventuale quota loro riservata negli A.T.C. della Provincia di residenza.
61. I Comuni, e le Province incaricati della distribuzione dei tesserini regionali di caccia provvedono ad annotare e convalidare con apposito timbro, nello spazio riservato sul tesserino, l'A.T.C. di residenza venatoria ed eventuali altri A.T.C., ad esibizione da parte del cacciatore della comunicazione di ammissione rilasciata dai competenti A.T.C. e delle ricevute relative ai versamenti delle quote di ammissione. È sempre obbligatorio per gli Uffici comunali riscontrare l'effettivo inserimento del cacciatore nell'elenco delle iscrizioni convalidate trasmesso dai competenti A.T.C. o presente sul sito www.campaniacaccia.it. Eventuali irregolarità devono essere immediatamente comunicate al competente A.T.C. per le procedure descritte nel paragrafo "CONTROLLI".
62. I Comuni e le Province su richiesta dei Comitati di Gestione degli A.T.C. devono fornire copia degli elenchi loro recapitati riportante la data dell'avvenuta vidimazione per ciascun singolo cacciatore.
63. In particolari casi di manifesta e comprovata difficoltà, solo per iscrizioni senza residenza venatoria, i cacciatori possono chiedere la vidimazione del tesserino venatorio esclusivamente al Comitato di gestione dell'A.T.C. di iscrizione, che può opporre rifiuto se non accetta le motivazioni; è obbligatoria la successiva regolarizzazione entro una settimana presso l'organo competente; non sono valide altre modalità di vidimazione.

ESERCIZIO VENATORIO IN REGIME DI MOBILITA'

64. La procedura informatica di cui al sito WEB www.campaniacaccia.it consente anche la prenotazione delle giornate di mobilità venatoria (venti per ciascun cacciatore iscritto con residenza venatoria). È possibile mantenere attive contemporaneamente fino a tre giornate di prenotazione in mobilità. La disdetta della prenotazione deve avvenire entro le 24 ore dall'inizio della giornata prenotata; le prenotazioni già autorizzate dagli organi di gestione degli ATC non possono essere annullate, anche se entro il limite precedentemente definito.
65. Il cacciatore autorizzato a cacciare in mobilità nel territorio di un A.T.C. non può esercitare attività venatoria in altri A.T.C..
66. L'organo di gestione dell'A.T.C., attraverso la procedura telematica, autorizza le richieste di prenotazione nel rispetto dell'ordine di prenotazione e dell'indice di densità venatoria.
67. Il cacciatore autorizzato deve stampare, sempre attraverso la procedura telematica, l'autorizzazione all'esercizio venatorio in mobilità per la giornata richiesta, e portarla con sé per esibirla nel caso di eventuali controlli degli organi di vigilanza.
68. Nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria, deve essere annotata a cura del cacciatore ammesso la giornata

di caccia in mobilità specificando anche l'A.T.C. in cui viene effettuata.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

69. Le disposizioni impartite con precedenti circolari in contrasto con quanto sopra esposto sono da intendersi modificate dal presente documento; per quanto non riportato valgono le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, ed alla circolare allegata al decreto n. 15 dell'1.2.2006 del Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca: "Art. 30, comma 1, L.R. 29 dicembre 2005, n. 42: circolare esplicativa per l'attuazione - ver. 2".
70. Le disposizioni del presente documento vengono disapplicate se in contrasto con ulteriori norme che entrassero in vigore nel corso dell'annata venatoria.

All' Ufficio Caccia della Provincia di
di* _____

Oggetto: Domanda per l'ammissione all'A.T.C.* _____ - Annata venatoria 20* ____ /20* ____.

Il sottoscritto* _____, Codice Fiscale* _____,
nato il* _____ a* _____,
Prov.* _____, e residente in* _____ Prov.* _____, C.A.P.* _____,
alla via* _____, (Tel. n. _____),
in possesso di valida licenza di caccia n°* _____ rilasciata dalla Questura di* _____, in
data* _____, (se è la prima licenza conseguita è necessario barrare la casella ☐);

ai sensi delle disposizioni degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
proprie responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 dello stesso
D.P.R., - allega fotocopia del documento di riconoscimento;

DICHIARA

1. di essere residente nell'isola di o nell'area del Parco
....., allega certificato di residenza (facoltativo) ☐
2. di essere residente nelle aree contigue al Parco del Cilento e del Vallo di Diano, allega
certificato di residenza (facoltativo) ☐
3. di essere residente nell'area dell'A.T.C., allega certificato di residenza (facoltativo) ☐
4. di essere proprietario o conduttore di fondo ricadente nell'area dell'A.T.C. -
Comune _____ foglio _____ Part. _____ Sup. _____, e che il titolo di
possessione/conduzione è il seguente:
 - atto notaio _____ del _____ rep. _____ raccolta _____ reg.
il _____ a _____
 - successione del Sig. _____ reg. a _____ il _____ ☐
 - n. _____
 - contratto di fitto e/o comodato del _____ reg. il _____
a _____

che si allega in copia (facoltativo)

5. di essere residente nella provincia di Napoli e nato nell'area dell' A.T.C., allega ☐
certificato di residenza e di nascita (facoltativi)
6. di essere residente nella provincia di Napoli, allega certificato di residenza (facoltativo) ☐

comunica altresì di **voler*** / **non voler*** (cancellare la voce che non interessa) effettuare le giornate consentite ai
sensi dell'art.36, comma 2, della L.R.8/96 come modificato dalla L. R. n. 24 del 29 dicembre 2005.

CHIEDE

di essere ammesso con residenza venatoria, per la stagione venatoria 20* ____ /20* ____ , all' Ambito
Territoriale di Caccia di * _____. In caso di ammissione s'impegna:

- a) ad effettuare il versamento del contributo di accesso all'A.T.C. in cui è ammesso e l'eventuale
versamento alla Regione Campania della quota per la "mobilità" (un terzo del contributo suddetto);
- b) ad osservare le norme legislative regolamentari ed amministrative della Regione Campania e le
disposizioni particolari dell'Amministrazione Provinciali e dell'organo di gestione dell'A.T.C..

In caso di non ammissione presso il primo Ambito prescelto il sottoscritto

CHIEDE,

ai sensi del comma 2 dell'art.9 del regolamento di gestione relativo agli A.T.C., l'ammissione in altro Ambito
secondo il seguente ordine di preferenza: 2° A.T.C. _____;

3° A.T.C. _____; 4° A.T.C. _____;

5° A.T.C. _____; 6° A.T.C. _____;

(coloro che indicano A.T.C. alternativi sono inseriti nella graduatoria del primo A.T.C. utile per l'iscrizione e cancellati da tutte le altre)

città* _____ data* _____

* _____ (firma leggibile)

* compilazione obbligatoria

AI COMITATO DI GESTIONE DELL'A.T.C.
* _____

Oggetto: Domanda per l'ammissione all'A.T.C. di* _____ (senza residenza venatoria) - Annata venatoria 20*____/20*____.

Il sottoscritto* _____, Codice Fiscale* _____,
nato il* _____ a* _____,
Prov.* _____, e residente in* _____ Prov.* _____, C.A.P.* _____,
alla via* _____, (Tel. n. _____),
in possesso di valida licenza di caccia n°* _____ rilasciata dalla Questura di* _____, in
data* _____,

ai sensi delle disposizioni degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle proprie responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 dello stesso D.P.R., - allega fotocopia del documento di riconoscimento;

DICHIARA

1. di essere residente nell'isola di o nell'area del Parco
....., allega certificato di residenza (facoltativo) ☐
2. di essere residente nelle aree contigue al Parco del Cilento e del Vallo di Diano, allega certificato di residenza (facoltativo) ☐
3. di essere residente nell'area dell'A.T.C., allega
certificato di residenza (facoltativo) ☐
4. di essere proprietario o conduttore di fondo ricadente nell'area dell'A.T.C.
- Comune _____ foglio _____ Part. _____ Sup. _____, e
che il titolo di possesso/conduzione è il seguente:
- atto notaio _____ del _____ rep. _____
raccolta _____ reg. il _____ a _____ ☐
- successione del Sig. _____ reg. a _____
il _____ n. _____
- contratto di fitto e/o comodato del _____ reg.
il _____ a _____
che si allega in copia (facoltativo)
5. di essere nato nell'area dell'A.T.C. e residente in area dell'A.T.C.
confinante _____, allega certificato di residenza e nascita ☐
(facoltativi)
6. di essere residente nella provincia di Napoli e nato nell'area dell'A.T.C., ☐
allega certificato di residenza e di nascita (facoltativi)
7. di essere residente nella provincia di Napoli, allega certificato di residenza ☐
(facoltativo)

dichiara altresì di essere iscritto, con residenza venatoria, nella graduatoria provvisoria dell'A.T.C.
* _____;

CHIEDE

l'ammissione, per la stagione venatoria 20*____ /20*____, a codesto Ambito Territoriale di Caccia senza residenza venatoria

In caso di ammissione s'impegna:

- a) ad effettuare il versamento del contributo di accesso all'A.T.C.;
- b) ad osservare le norme legislative regolamentari ed amministrative della Regione Campania e le disposizioni particolari dell'Amministrazione Provinciali e dell'organo di gestione dell'A.T.C..

città* _____ data* _____

* _____ (firma leggibile)

* compilazione obbligatoria

AI COMITATO DI GESTIONE DELL'A.T.C.
*

Oggetto: Domanda per l'ammissione all'A.T.C. di* _____ (per cacciatore residente fuori regione) - Annata venatoria 20*____/20*____.

Il sottoscritto* _____, Codice Fiscale* _____,
nato il* _____ a* _____,
Prov.* _____, e residente in* _____ Prov.* _____, C.A.P.* _____,
alla via* _____, (Tel. n. _____),
in possesso di valida licenza di caccia n°* _____ rilasciata dalla Questura di* _____, in
data* _____,

ai sensi delle disposizioni degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle proprie responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 dello stesso D.P.R., - allega fotocopia del documento di riconoscimento;

dichiara di essere iscritto con residenza venatoria, presso l'A.T.C.* _____, provincia* _____;

CHIEDE

l'ammissione, per la stagione venatoria 2*0____/20*____, a codesto Ambito Territoriale di Caccia in qualità di cacciatore non residente in Campania.

In caso di ammissione s'impegna:

- a) ad effettuare il versamento del contributo di accesso all'A.T.C.;
- b) ad osservare le norme legislative regolamentari ed amministrative della Regione Campania e le disposizioni particolari dell'Amministrazione Provinciali e dell'organo di gestione dell'A.T.C..

città* _____ data* _____

* _____ (firma leggibile)

* compilazione obbligatoria